



ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI E CONSERVATORI
della Provincia di Bergamo

SEMINARIO

inFORMAZIONE

LA TUTELA PROFESSIONALE

LE COPERTURE ASSICURATIVE PER LA LIBERA PROFESSIONE

Introduce

Alessandra Boccalari

Consigliera OAB

Referente Gruppo Cura della Professione


Relatore

JOCHEN PICHLER

DATA Martedì 27 Marzo

ORA 17 - 19

SEDE Sede dell'Ordine





La libera professione degli architetti, degli ingegneri e dei geometri e le necessarie coperture assicurative.

Jochen Pichler



Argomenti

Le polizze di Responsabilità Civile e di Tutela Legale del Professionista

Un tema delicato per i liberi professionisti



Parte I:

La responsabilità professionale – un contesto sempre più difficile

1. Aumento dei contenzioni (litigiosità) per tutti i liberi professionisti (non solo dell'area tecnica)
2. Committenti più esigenti e meglio informati
3. Pressioni legate a costi, tempistiche ed esigenze di innovazione
4. Sempre maggiore tutela del committente/cliente da parte del legislatore

Conseguenze: aumento dei costi assicurativi e delle franchigie



Quali sono le coperture che tutelano il libero professionista in caso di errori professionali?

1. Polizza di responsabilità civile professionale (RC professionale)
2. Polizza di tutela legale del professionista
3.ma anche... CAR e Garanzia Decennale Postuma

Prima di approfondire le singole coperture esponiamo per linee essenziali alcune regole di carattere generale.



Premesse per un *insurance management* professionale.

Il professionista dovrebbe...

1. rivolgere la necessaria **attenzione** alla gestione delle coperture assicurative;
2. avvalersi di un **intermediario/consulente assicurativo professionale** e competente;
3. affrontare i **rinnovi per tempo** e compilare i questionari con la necessaria **attenzione**;
4. verificare se sussistono **circostanze** che potrebbero dare luogo a richieste di risarcimento da parte di terzi;



Responsabilità civile professionale

L'articolo del Codice Civile dal quale discende il concetto di responsabilità:

Art. 2043 CC - Risarcimento per fatto illecito

*Qualunque fatto doloso o **colposo**, che cagioni ad altri un **danno ingiusto**, obbliga colui che **ha commesso il fatto** a **risarcire il danno**.*

Importante: il risarcimento è **illimitato**!



Responsabilità civile professionale

L'articolo del Codice Civile che **crea maggiori preoccupazioni**


Art. 2055 CC - Responsabilità solidale

Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.

Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.

Importante: **posso essere chiamato a rispondere dell'intero danno anche se la mia responsabilità è minima.**

Ma è colpa
dell'architetto o
dell'impresa edile o
del direttore dei
lavori...





Responsabilità civile professionale

La corretta applicazione degli artt. 2043 e 2055 ai fini assicurativi determina che:

- 1) i massimali ed i sottolimiti delle polizze RC professionale debbano essere **sufficientemente elevati** (Responsabilità illimitata)
- 2) venga prestata la garanzia a copertura della **responsabilità solidale** (Responsabilità civile solidale)



Responsabilità civile professionale

Per effettuare una corretta valutazione di una polizza di RC professionale bisogna verificare:

- 1) se sono coperti tutti gli errori professionali a prescindere da **quando si sono verificati** e da **quando il danneggiato chiede il risarcimento**;
- 2) quali sono le **attività non assicurate**;
- 3) quali **sono i rischi esclusi**;
- 4) quali sono i **danni** per i quali l'assicuratore mette a disposizione solo **una parte del massimale** assicurato (c.d. sottolimiti).



Responsabilità civile professionale

Validità temporale – clausola di CLAIMS MADE

Tutte le polizze presenti sul mercato italiano operano in regime di CLAIMS MADE (traduzione letterale: richiesta fatta).

La clausola CLAIMS MADE **delimita** l'operatività della garanzia alle richieste di risarcimento **avanzate nei confronti dell'assicurato e da questi denunciate all'assicuratore entro il periodo di vigenza della polizza**, purché l'errore professionale si sia verificato durante il periodo di validità del contratto o **entro il periodo di retroattività**, se previsto.



Schema regime CLAIMS MADE



Il danno è di competenza dell'assicuratore C, sempreché l'Assicurato non ne fosse a conoscenza!



Responsabilità civile professionale

Regime di CLAIMS MADE – il problema delle circostanze note

Le polizze in regime di CLAIMS MADE prevedono che il professionista dichiari, **al momento della stipula del contratto assicurativo**, di **non essere a conoscenza di fatti che possano ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento**. Se invece egli omette di dichiarare la predetta circostanza, l'assicuratore non è obbligato a risarcire il danno.

Come fa il professionista a riconoscere se una circostanza possa dare luogo ad una richiesta di risarcimento?



CLAIMS MADE – la problematica legata alle circostanze note

Vigenza polizza A

Vigenza polizza B

Vigenza polizza C

Circostanza nota??

Circostanza nota??

errore professionale

manifestazione del danno

richiesta di risarcimento





Responsabilità civile professionale

Regime di CLAIMS MADE – il problema delle circostanze note

Talvolta è molto difficile decidere se e quando è il caso di segnalare una circostanza nota per evitare che l'assicuratore eccepisca la copertura di un danno. La segnalazione di una circostanza nota spesso **crea problemi in fase di rinnovo del contratto assicurativo, determinando aumenti di premio e franchigie più elevate.**

I migliori testi reperibili sul mercato offrono comunque **clausole speciali** che riducono notevolmente il rischio di trovarsi in difficoltà a seguito di una circostanza non segnalata senza dolo. Si tratta delle clausole **'continuous cover'** e **'deeming clause'**.



Responsabilità civile professionale

Regime di CLAIMS MADE – il problema delle circostanze note

Proprio in occasione **di rinnovo con assicuratori diversi da quelli in corso** e di particolare importanza prestare attenzione alla tematica delle circostanze note.

Il rinnovo di polizza con altro assicuratore è un'operazione di per sé molto delicata, pertanto i motivi importanti che inducono a fare questo passo debbono, a nostro avviso, essere ampiamente giustificati.



Responsabilità civile professionale

Esempio di danni – danni all’opera e responsabilità solidale

Premessa: costruzione di tre villette a schiera con incarico diretto di ciascun committente allo studio di progettazione ed all’impresa edile

1. danni a carico dei tetti (fessurazioni, trafilamento di acqua) manifestatisi dopo la conclusione dell’opera e presumibilmente attribuibili ad errore di progettazione e/o a difetti di costruzione;
2. i tre committenti promuovono azione legali verso tutte le parti coinvolte nella costruzione;



Responsabilità civile professionale

Esempio di danni – danni all'opera e responsabilità solidale

3. 4 convenuti: architetto, 2 ingegneri (direttore lavori ed ingegnere per la statica), impresa edile;
4. richiesta di risarcimento per ciascun committente: ca Eur 180.000 = Eur 540.000
5. copertura assicurativa postuma decennale non presente



Responsabilità civile professionale

Esempio di danni – danni all'opera e responsabilità solidale

Sentenza

Sulla base della perizia del Consulente Tecnico d'ufficio (CTU) il Giudice ripartisce la responsabilità come segue:

40% impresa edile

40% direttore dei lavori

15% ingegnere per la statica

5% progettista (architetto)

**PERÒ...
RESPONSABILI IN
SOLIDO TRA LORO**

A fronte di una **quota parte di responsabilità** a lui attribuita nella misura **del 5%**, l'architetto risponde solidalmente per il 100% del danno.



Responsabilità civile professionale – esclusioni

Anche la polizza RC professionale prevede, come tutti i contratti assicurativi, alcune esclusioni e delimitazioni. Elenchiamo quelle più importanti:

- 1) esclusioni legate al tipo di attività esercitata. Molte polizze prevedono **delle attività assicurabili solo con condizioni speciali e premi a parte** (p.e. attività legate ad opere subacquee, impianti di risalita, costruzione di dighe). Il **questionario** deve essere compilato con attenzione in quanto **è parte integrante** della polizza;
- 2) la **responsabilità solidale** (*nota: soprattutto polizze di compagnie italiane*);



Responsabilità civile professionale – esclusioni

- 3) danni causati da **fatto doloso dell'Assicurato** stesso o da taluno dei suoi legali rappresentanti o amministratori;
- 4) atti o fatti **commessi prima della data di retroattività** stabilita in polizza;
- 5) fatti dovuti **a insolvenza o fallimento** dell'Assicurato;
- 6) tutte le obbligazioni di **natura fiscale o contributiva**, per **multe, ammende, indennità di mora o altre penalità o sanzioni**, che per legge o per contratto siano poste a carico dell'Assicurato;



Responsabilità civile professionale – esclusioni

- 7) danni a terzi che **non siano cagionati da errore od omissione nello svolgimento di servizi o incarichi nell'ambito dell'attività professionale** (p.e. rischio conduzione ufficio) o per infortuni sul lavoro subiti dai dipendenti dell'Assicurato;
- 8) danni derivanti dalla presenza di **muffe tossiche** non alimentari oppure dalla presenza o dall'uso di amianto;
- 9) responsabilità **assunte dall'Assicurato con patti contrattuali**, obbligazioni o garanzie;



Responsabilità civile professionale – esclusioni

- 10) reclami fatti valere in Paesi che siano al **di fuori dei limiti territoriali** convenuti;
- 11) danni causati dalla **propagazione di virus** nei computer;
- 12) attività collaterali di **carattere imprenditoriale o commerciale** (*nota: in parte derogabile*);



Responsabilità civile professionale

Esempio concreto di attività professionali assicurate e di Opere ad Alto Rischio non assicurate oppure assicurabili con Condizioni Particolari

vedasi p.e. CP2 e CP 3 polizza Lloyd's Architetti

[CP 2 e 3 Lloyds.pdf](#)



Responsabilità civile professionale – delimitazioni tipiche di polizze di stampo italiano

b) Per danni alle opere progettate e/o dirette provocati esclusivamente da Rovina totale o parziale delle opere stesse nell'espletamento delle attività di progettazione e direzione lavori delle opere definite nell'articolo



Responsabilità civile professionale – delimitazioni tipiche di polizze di stampo italiano

Danni all'opera – definizione grave difetto

Grave difetto che incide sulla stabilità dell'opera – l'alterazione di una parte o della totalità dell'opera che incide sulla struttura e funzionalità della stessa determinando pericolo di Rovina totale.

Grave difetto che rende l'opera inidonea all'uso – l'alterazione di una parte o della totalità dell'opera che incide sulla funzionalità e rispondenza della stessa agli scopi per cui fu progettata e costruita.



Responsabilità civile professionale - delimitazioni tipiche di polizze di stampo italiano

Mancata rispondenza dell'opera

Garanzie aggiuntive

(valide se espressamente richiamate sulla scheda di Polizza)

1) Perdite patrimoniali conseguenti a mancata rispondenza dell'opera all'uso cui è destinata

1.1 Valida per le polizze che contemplano la Regolazione del Premio

A parziale deroga di quanto previsto alla voce "Esclusioni" della sezione "Norme comuni", l'Assicurazione vale per le perdite patrimoniali cagionate al Committente per Gravi difetti dell'opera progettata e/o diretta, che la rendano inidonea all'uso cui è destinata riscontrati entro un anno dalla data di Ultimazione dei lavori, intesa come il verificarsi di anche una sola delle circostanze che seguono:

- il rilascio del Certificato di collaudo provvisorio
- la consegna, anche provvisoria, delle opere al Commit-
tente o la sottoscrizione del certificato di Ultimazione dei
lavori
- l'uso, anche parziale o temporaneo, delle opere secondo destinazione.



dreamstime.com

Responsabilità civile professionale – delimitazioni tipiche di polizze di stampo italiano

Danni patrimoniali puri

714 Garanzia perdite patrimoniali

Restano comunque escluse le perdite patrimoniali derivanti da errata progettazione.

La presente estensione di garanzia si intende prestata con l'applicazione di una franchigia di € 2.000,00 per ogni sinistro, e fino alla concorrenza di un massimale, per ciascun anno assicurativo, pari al 10% di quello previsto in polizza.



...ne l'Assi-
...a pagare
civilmente
...lo di risar-
...agionate a
in relazio-
...o indicate
...le compe-
...leggi o dai
...e indicata
...bierazioni



Esempi di danni patrimoniali puri:

- Causa errore nel calcolo del volume di terra da movimentare per la realizzazione di una pista da sci. A lavori ormai avviati il committente è costretto a sostenere un notevole aumento di costi.
- A causa di un errore da parte della direzione lavori, l'apertura di un centro commerciale nuovo subisce un notevole ritardo. Il committente reclama una perdita di profitto.
- A causa del sottodimensionamento dell'impianto di climatizzazione un albergo deve concedere notevoli sconti per convincere gli ospiti a non interrompere la propria permanenza nel mese di agosto.



Tutela Legale del Professionista

Un recente indagine realizzata da D.A.S. compagnia specializzata nel settore rivela che le polizze di tutela legale sono strumenti quasi sconosciuti ai professionisti italiani.

Tutela Legale: cos'è?

L'Assicurazione di tutela legale rimborsa le spese legali processuali tanto in sede giudiziale che extragiudiziale, sia in ambito **civile** che **penale**.

L'ambito di operatività più rilevante è senz'altro quello **penale**, rispetto al quale la polizza di RC Professionale è molto limitata.



Tutela Legale del Professionista

1. Quali spese sono coperte

Le polizze di tutela legale sono a rischi nominati. In genere sono coperte le spese di un **legale** (uno solo per ogni grado di giudizio); le spese di CTU, CTP e di eventuali altri periti, spese di procedimento di mediazione, spese di giustizia, spese di soccombenza, spese per il contributo unificato, spese processuali nei processi penali, spese di registrazione atti giudiziari (spesso limitate)



Tutela Legale del Professionista

2. Chi è coperto

Le garanzie operano a favore della Contraente **(liberi professionisti o studi professionali)** gli altri professionisti indicati in polizza i dipendenti e collaboratori del Contraente.

3. Libera scelta del legale di fiducia

Possibile, previa autorizzazione dell'Assicuratore e generalmente dopo un primo tentativo di bonario componimento della vertenza da parte dell'Assicuratore (solo per le vertenze civili).



Tutela Legale del Professionista

4. Rimborso delle spese legali

Generalmente gli Assicuratori rimborsano le spese di un solo legale ed eventualmente di un legale domiciliatario (spesso con un sottolimito).

Consigliamo di assicurare una somma non inferiore ad **Eur 30.000.- per sinistro!**



Tutela Legale del Professionista

Operatività della polizza – validità temporale

In genere le polizze di Tutela Legale rispondono per i sinistri insorti dopo la data di decorrenza della polizza!

Da ciò deriva l'importanza della definizione di «insorgenza del sinistro» che nella maggioranza dei casi coincide col **momento in cui l'assicurato avrebbe iniziato a violare norme di legge o contrattuali**.

Questa definizione **limita notevolmente la copertura assicurativa** in quanto, almeno per i professionisti dell'area tecnica, può trascorrere molto tempo tra **il momento in cui l'assicurato ha posto in essere la condotta lesiva (errore professionale) ed il momento in cui si verifica il danno**.



Principali prestazioni assicurate

☐ Ambito penale

- Difesa nei procedimenti penali per reati colposi
- Difesa nei procedimenti penali per reati dolosi (**spesso limitata**)
- Decreti Legislativi: Sicurezza sul luogo di lavoro, Privacy, Sicurezza alimentare, tutela dell'ambiente, responsabilità amministrativa 231/01

☐ Ambito Civile

- Difesa per resistere alle pretese risarcitorie (**generalmente opera solo per pretese di risarcimento di natura extracontrattuale**)
- Vertenze individuali di lavoro con i propri dipendenti



- Controversie con altre Imprese Assicurative, relative a contratti assicurativi
- Controversie contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi
- Controversie contrattuali con i clienti
- Recupero dei crediti (**generalmente limitata a pochi casi e molto cara**)

Domande e dibattito



Grazie!

Jochen Pichler
Assiservice International GmbH
Via Alois Kuperion 30 – 39012 Merano (BZ)

Tel. 0473 498 000 – Fax 0471 498001
jochen.pichler@assiservice.info

Merano



Bolzano



Verona



Bergamo

